

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021**  
**559/2021/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI A RECUPERO DEI MANCATI AMMORTAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA RTDG E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2015-2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS) ed il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive smart meter*);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione 6 luglio 2021, 287/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 287/2021/R/GAS);
- la deliberazione 3 agosto 2021, 350/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2021/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) 30 gennaio 2015, n. 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- con le *Direttive smart meter* l’Autorità ha introdotto obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas che comportano la sostituzione massiva dei contatori tradizionali in esercizio con misuratori di nuova generazione;
- con riferimento ai misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6, l’Autorità ha ridotto nel corso del tempo le vite tecnico-economiche ai fini regolatori per giungere agli attuali 15 anni previsti dalla RTDG;
- le modalità adottate per la gestione della riduzione delle vite tecnico-economiche a fini tariffari hanno determinato situazioni in cui, in caso di dismissione di misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 in applicazione delle *Direttive smart meter*, le imprese si sono trovate nella condizione di non vedersi integralmente rimborsato il valore dell’investimento iniziale;
- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno introdurre disposizioni specifiche ai fini del riconoscimento del valore residuo non ammortizzato nel caso di sostituzione del misuratore tradizionale in attuazione delle *Direttive smart meter* (di seguito: IRMA), demandando ad apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture l’individuazione delle soluzioni operative;
- con la deliberazione 287/2021/R/GAS, l’Autorità ha disposto modifiche della RTDG al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione dei misuratori tradizionali sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*, prevedendo che, indipendentemente dal calibro dei medesimi misuratori, le dismissioni dei gruppi di misura siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione;
- il comma 57.3 della RTDG stabilisce che il valore degli IRMA sia pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- il comma 57.4 della RTDG prevede che, per le dismissioni dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter* operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la comunicazione dei dati alla determinazione del valore degli IRMA siano altresì definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;

- con la determinazione 3/2021, sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e, in applicazione del mandato contenuto nei commi 57.3 e 57.4 della RTDG:
  - sono state indicate le modalità di riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter* in applicazione delle *Direttive smart meter*;
  - sono state definite le modalità per la comunicazione dei dati relativi al precedente periodo regolatorio, necessari alla determinazione del valore degli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributrice;
- in data 19 luglio 2021 è stata aperta la raccolta dati denominata “RAB GAS” per consentire alle imprese distributrici interessate di modificare la stratificazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 sulla base delle disposizioni previste dalla determinazione 3/2021; la raccolta si è chiusa il giorno 11 ottobre 2021.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 4, comma 5, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- le rettifiche accolte con la presente determinazione derivano esclusivamente dalla modifica del quadro regolatorio.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla determinazione degli IRMA di cui all’articolo 57, comma 3, della RTDG;
- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2015 al 2020 in applicazione delle nuove disposizioni dell’articolo 57, comma 1, della RTDG in relazione alle modalità di dichiarazione delle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali di calibro G4 e G6 sostituiti con *smart meter*;
- nell’ambito della rideterminazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2020, includere nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la prima quota quinquennale dell’importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all’articolo 57, comma 3, della RTDG;
- ai fini delle rideterminazioni oggetto del presente provvedimento, non procedere all’applicazione dell’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Approvazione degli importi a recupero dei mancati ammortamenti*

1.1 Sono approvati gli importi a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG, come riportati nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 2**

*Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2015 al 2020*

2.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2015 al 2020, come riportati rispettivamente nelle Tablelle da 1 a 6bis allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

### **Articolo 3**

*Disposizioni finali*

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.  
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*